

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

ATTI N. _____

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA**

Arch. Marco Felisa

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giovanni Roberto Parma

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Contratto in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica, ai sensi dell'art 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del n. **1 Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro, Rep. n. 328/2021 per il “servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull'osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all'alimentazione della Banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale Degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)” - 4 lotti – LOTTO 4 Zona Omogenea Nord Ovest– C.I.G. 894310213D, per l'importo contrattuale di Euro 491.097,96 = (IVA inclusa), di cui Euro 402.539,31= (IVA esclusa), della durata di 24 mesi.**

Tra

- a) l'Arch. Marco FELISA, nato a La Spezia il giorno 19.09.1968, nella sua qualità di Direttore del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n.1 - Cod. Fisc. e Partita IVA 08911820960, ai sensi dell'art.107 - comma 3 - lett. c. - T.U. del 18.8.2000, n.267;
- b) l'Ing. Zini Andrea Pietro, nato a Milano (MI) il giorno 21 settembre 1962, (Codice Fiscale ZNINRP62P21F205G) - libero professionista iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 15570, nella sua qualità di Titolare firmatario dello “Studio Tecnico Ing. Zini Andrea Pietro”, con sede legale in Milano (MI), Viale Misurata n.31, C.A.P. 20146, Codice Fiscale ZNINRP62P21F205G e Partita IVA 10393900153, Mandatario del

Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici, ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n.50/2016 di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento o in breve RTP, Repertorio n.79723 e Raccolta n.38365, costituito con atto del Dott. Salvo Morsello, Notaio in Bollate (MI), iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Milano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il giorno 25 gennaio 2021 al n.5475 serie 1T, fra:

- **Ing. ZINI ANDREA PIETRO, mandatario**, Codice Fiscale ZNI NRP 62P21 F205G, libero professionista iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 15570, Partita IVA 10393900153;

- **Ing. MINERVA LUCA, mandante**, Codice Fiscale MNR LCU 72A11 F205P, libero professionista iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Milano n.28426, Partita IVA 02818070126;

- **TAGLIABUE RENATO, mandante**, Codice Fiscale TGL RNT 69B03 E063Z, libero professionista iscritto all'albo professionale dei Periti Industriali della Provincia di Monza e Brianza n. 371, Partita IVA 04343430965;

- **LA MARCA VINCENZO, mandante**, Codice Fiscale LMR VCN 56S15 E001J, libero professionista iscritto all'albo professionale dei Periti Industriali della Provincia di Novara n. 749, Partita IVA 01812500039.

Per le rispettive percentuali:

1. Impresa Mandataria/Capogruppo ZINI ANDREA PIETRO: Attività/prestazione 25,3% (descrizione/in %).

2. Impresa Mandante LA MARCA VINCENZO: Attività/prestazione 24,9% (descrizione/in %).

3. Impresa Mandante MINERVA LUCA: Attività/prestazione 24,9% (descrizione/in %).

4. Impresa Mandante TAGLIABUE RENATO: Attività/prestazione 24,9%

(descrizione/in %).

PREMESSO

- che in data 24.03.2021 tra la Stazione Appaltante e l'Ing. Zini Andrea Pietro nella sua qualità di titolare firmatario dello Studio Tecnico Ing. Zini Andrea Pietro (mandatario dell'RTI), è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.50/2016, il contratto di Accordo Quadro Rep. n.328/2021 (prot. n. 53289) per l'affidamento per 36 mesi del “servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull'osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all'alimentazione della Banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale Degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)”– Lotto 4 – Zona Omogenea Nord Ovest– C.I.G. 8098094692, per il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro: Euro 736.646,94= (Iva inclusa) di cui Euro 603.808,97= (Iva esclusa);

- che con Determinazione Dirigenziale del **Direttore del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia Arch. Marco Felisa - Racc. Gen. n. del** è stato approvato l'affidamento all' RTI con come mandatario Zini Andrea Pietro del presente n. 1 Contratto Attuativo per lo svolgimento del “servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull'osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all'alimentazione della Banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale Degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)” -.)”– Lotto 4 –Zona Omogenea Nord Ovest– C.I.G. 894310213D, per l'importo totale, pari a Euro 491.097,96=(Iva inclusa) di cui Euro 402.539,31=(IVA esclusa);

- che con la stessa determinazione: è stato approvato lo schema del presente

n. 1 Contratto Attuativo e il Direttore del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che trovano applicazione al presente n. 1 Contratto Attuativo tutte le norme e le premesse contenute nell'Accordo Quadro sopracitato;

- che, in data 12.11.2021, sono state rilasciate dalla Prefettura competente, attraverso la Banca Dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011, le liberatorie provvisorie, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 delle informazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/11, a carico di Zini Andrea Pietro (mandatario), Minerva Luca (mandante), Tagliabue renato (mandante) La marca Vincenzo (mandante), dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo Decreto Legislativo e dei relativi familiari conviventi; inoltre si precisa che Visto l'art 51 del D.L. n.77/2021, convertito in Legge n.108/2021 che proroga al 31/6/2023 la verifica antimafia semplificata, già prevista dall'art. 3 comma 2 del D.L. 76/2020, l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia, che devono completarsi entro sessanta giorni;

- che la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, è stata prodotta in sede di stipula dell'Accordo Quadro, Rep. n.328/2021, mediante polizza fidejussoria n. PC6JH1C1 della compagnia Zurich Insurance PLC Rappresentanza generale per l'Italia, emessa in data 11 gennaio 2021 per la somma garantita di Euro 30.190,45.= (diconsi Euro trentamilacentonovanta e centesimi quarantacinque), ridotta del 50 per cento, e dell'ulteriore 20 per cento, ai sensi dell'art.103, comma

1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, testo vigente, come risulta all'art. 9 dall'Accordo Quadro (Rep.328/2021).

- che in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012, i soggetti appartenenti all'R.T.I in oggetto, hanno dichiarato di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Precisamente:

1) Zini Andrea Pietro in qualità di Mandatario dell'R.T.I. con nota del 14/11/2021.

2) Minerva Luca in qualità di mandate dell'R.T.I. con nota del 11/11/2021.

3) Tagliabue Renato in qualità di mandate dell'R.T.I. con nota del 16/11/2021.

4) La marca Vincenzo in qualità di mandate dell'R.T.I. con nota dell'16/11/2021.

- che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 56/2014, a partire dal 01 gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante Appaltatore, sempre a nome e per conto dell'Impresa rappresentata, l'Appalto contenuto nel presente n. 1 Contratto Attuativo, alle

condizioni di seguito riportate.

Le espressioni e i termini utilizzati nel presente n. 1 Contratto Attuativo hanno il significato previsto dall'art. 1 "Definizioni" dell'Accordo Quadro Rep. n. 328/2021, richiamato nelle premesse.

Ricorrono, inoltre, nel presente documento le seguenti ulteriori definizioni:

- Stazione Appaltante, in luogo di Città metropolitana di Milano;
- Parti, in luogo di Appaltatore e Città metropolitana di Milano.

3) Il presente n.1 Contratto Attuativo ha per oggetto "Servizio di ispezioni in campo e accertamento documentale sull'osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all'alimentazione della Banca dati della Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)" Lotto 4 - Zona Omogenea Nord Ovest – C.I.G. 894310213D, da eseguirsi in conformità al capitolato speciale d'appalto approvato con la determinazione dirigenziale Racc. Gen. n. 7161/2019 del 24.10.2019 del Direttore Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia Dott. Giovanni Roberto PARMA, all'offerta tecnica e all'offerta economica del 28.01.2020, ed altra documentazione di gara, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte, dispensandomi dall'allegare materialmente al presente contratto attuativo.

In conformità a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto le procedure operative per lo svolgimento delle attività di cui al presente n. 1 Contratto Attuativo verranno trasmesse all'Impresa alla consegna del servizio, le "Procedure operative di dettaglio".

4) Il presente n.1 Contratto Attuativo avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla consegna del verbale del servizio.

5) Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni assunte dall'Appaltatore con il presente n.1 Contratto Attuativo, è stabilito nella somma di Euro 491.097,96=(Iva inclusa) di cui Euro 402.539,31=(IVA esclusa), di cui Euro 0,00= quale importo per oneri della sicurezza. Si precisa che, considerato che trattasi di Appalto a misura, lo sconto offerto dall' Aggiudicatario sull' elenco prezzi posto a base di gara, non modifica il corrispettivo sopracitato, ma ha funzione di aumentare le prestazioni.

Le parti concordano che il corrispettivo così determinato è pienamente remunerativo per l'esecuzione della fornitura, indipendentemente da qualunque differenza, inesattezza o omissione possa essere riscontrata al momento della loro realizzazione.

6) Secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22.02.2012 e ratificato con Deliberazione della Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 168/2012 del 23.05.2012, l'Appaltatore si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente n. 1 Contratto Attuativo.

L'Appaltatore si impegna alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subAppaltatore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7) L'Appaltatore provvede a emettere la fattura nei tempi e con le modalità previste all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel termine di 30 giorni come concordato dalle parti nel contratto di Accordo Quadro Rep. n. 328/2021. (vedi art.14). Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto, mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato, con esonero della Città metropolitana di Milano da ogni responsabilità al riguardo:

- **(Mandatario) ZINI ANDREA PIETRO**

cod. IBANIT11T0103001655000061366843__(ABI 01030; CAB 01655; CIN:T), intestato a _ZINI ANDREA PIETRO , (mandataria) presso l'Istituto di credito "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA", filiale n°64 con sede a MILANO Via Pavia, n.2/a;

- **(Mandante)MINERVA LUCA**

cod. IBAN IT83S0310450520000000061510 (CIN:S ABI:03104 CAB:50520) intestato a MINERVA LUCA presso l'Istituto di credito "DEUTSCHE BANK", agenzia n. 961 con sede a SARONNO piazza AVIATORI D'ITALIA n.8;

- **(Mandante) TAGLIABUE RENATO**

cod. IBAN_IT24B0306951371100000000238 (ABI 03069; CAB 51371; CIN:B), intestato a TAGLIABUE RENATO(mandante) presso l'Istituto di credito "BANCA INTESA SANPAOLO", filiale n°07029 con sede a INVERIGO (Co) via General Cantore, n.52;

- **(Mandante) LA MARCA VINCENZO**

cod. IBAN IT68T0503401799000000074058 (ABI 05034; CAB 01799; CIN T;) intestato a LA MARCA VINCENZO (mandante) presso l'Istituto di credito "WEBANK BANCO BPM", filiale virtuale n. 1099 con sede a MILANO via MASSAUA, n.4;

Nel periodo di espletamento del servizio gli Aggiudicatari potranno presentare numero massimo di quattro fatture, attribuite in considerazione della attività svolta rispetto alla competenza annuale dell'appalto e di cui l'ultima fattura, a saldo, di valore non inferiore al 20% dell'importo netto totale dell'appalto.

La presentazione dell'ultima fattura relativa al presente contratto verrà autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del servizio successivamente alla formale dichiarazione di regolare esecuzione.

8) La risoluzione del presente contratto attuativo avverrà al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 11 dell'Accordo Quadro Rep. n. 325/2021.

In tutti i casi di risoluzione del contratto attuativo per causa imputabile all'Appaltatore, la Città Metropolitana avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

In caso di risoluzione l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di

nuovi Contratti Attuativi.

9) È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Contratto Attuativo, pena risoluzione ai sensi dell'art.11 dell'Accordo Quadro Rep. n. 328/2021.

La cessione dei crediti derivanti dal presente n. 1 contratto attuativo è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. La cessione del credito, disciplinata nell'Accordo Quadro può avvenire solo previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti, di cui al presente contratto e di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., si applicano anche ai crediti oggetto di cessioni a terzi o atti equivalenti.

10) L'Appaltatore si impegna, secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera", sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto. La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del presente n.1 Contratto Attuativo, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia.

11) Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con

Deliberazione della Giunta Provinciale Rep. Gen. n.168/2012 del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente n.1 Contratto Attuativo, qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

12) In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente n.1 Contratto Attuativo nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, commi 2 e 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo D. Lgs.

13) Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente n.1 Contratto Attuativo per le motivazioni previste, Città metropolitana di Milano provvederà al pagamento della quota di appalto già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota, nei limiti delle utilità conseguite.

14) L'Appaltatore è obbligato a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara.

15) Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento d'azienda, il subentro all'Impresa che è parte del presente n.1 Contratto Attuativo sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo all'Appaltatore anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

16) L'impresa si impegna ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente alla pagina web http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/disposizioni_generali/codici_disciplinari.html, e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013), per quanto compatibili, da parte dei propri collaboratori, consapevole che la violazione dei Codici in parola costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

17) Per il presente n. 1 Contratto Attuativo si procede a nominare il Responsabile esterno per il trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento generale sulla protezione dei dati", Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 e che tale nomina è allegata al presente contratto.

Le parti convengono che i dati e i documenti relativi alle ispezioni, resteranno di unica ed esclusiva proprietà della Città metropolitana di Milano.

L'Impresa si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ed in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 "Il regolamento generale sulla protezione dei dati", il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Sul punto, per quanto non specificato, si rimanda all'Addendum al contratto.

18) Ogni controversia inerente l'esecuzione, ovvero l'interpretazione del presente n.1 Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione del procedimento di affidamento da esibire in giudizio è a carico dell'Appaltatore.

19) Si da atto che la Società ha assolto gli oneri dell'imposta di bollo relativi al presente contratto, come da documento allegato.

Data

IL DIRETTORE

(Arch. Marco FELISA)

L'IMPRESA MANDATARIA DELL'R.T.I.

(Ing.Zini Andrea Pietro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città metropolitana di Milano